

Prot. _____/S.W. 04

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

Tra l'Accademia di Belle Arti di Catania con sede in Via del Bosco 34/ A
codice fiscale 8001550870 d'ora in poi denominato «soggetto promotore», rappresentata dal Direttore ,
Prof. Carmelo Nicosia e

..... (denominazione dell'azienda ospitante)

con sede legale in viaN.....

comune.....prov.....

codice fiscaletel...../cell.....

d'ora in poi denominato «soggetto ospitante»,

rappresentata legalmente da.....

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Si conviene quanto segue:

Articolo 1

Con la presente Convenzione le Parti definiscono le condizioni e le modalità per l'espletamento di tirocini di orientamento e formazione (o stage) presso il soggetto ospitante da parte di studenti che frequentano corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello.

Alle attività svolte nel corso dei tirocini saranno attribuiti crediti formativi accademici secondo la relativa normativa vigente in Accademia.

Articolo 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro. La sua durata non potrà essere superiore ai 12 mesi (ovvero 24 mesi in caso di soggetti portatori di handicap).

2. Il soggetto ospitante può accogliere tirocinanti nei seguenti limiti di seguito indicati:

- Enti o aziende con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante
- Enti o aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 19: 2 tirocinanti
- Enti o aziende con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al 10% dei dipendenti

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Accademia di Belle Arti di Catania

Via del Bosco 34/A 95125 CATANIA
tel 095 7335027 fax 095338181

3. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

4. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

il nominativo del tirocinante;

i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;

obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;

le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;

gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Articolo 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

svolgere le attività previste dal progetto formativo e di rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 4

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Articolo 5

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Articolo 6

La presente Convenzione ha la durata di 3 anni a decorrere dalla data della sua stipula, salvo diverse disposizioni tra le parti.

Articolo 7

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Catania,

(timbro e firma)

(timbro e firma)

Per l'Accademia di Belle Arti di Catania
Il Direttore
Prof. Carmelo Nicosia

Per il soggetto ospitante
Il legale rappresentante